SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. **696.**

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. **697.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. **698.**

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 ottobre 1994.

Inserimento del comune di Fiumicino nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 di Roma e modificazione agli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali istituite nella provincia di Viterbo. Pag. 24

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 9 dicembre 1994.

Autorizzazione alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza . . . . . Pag. 25

DECRETO 9 dicembre 1994.

Autorizzazione alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria . . . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 2 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli . . . . Pag. 26

DECRETO 2 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano . . . . Pag. 27

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni . . . . Pag. 27

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni . . . . Pag. 28

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 15 dicembre 1994.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie . . . . Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 9 miliardi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente Pag. 31

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Secondo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Barilla . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» Pag. 33

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 21 dicembre 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 33

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1994 . . . . . . Pag. 33

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media statale «Fratelli Cervi» di Riccione ad accettare una donazione . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Zappi» di Mercato Saraceno ad accettare alcune donazioni . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Vicini» di Cesena ad accettare alcune donazioni Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena ad accettare alcune donazioni Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Moretti» di Forlì ad accettare una donazione . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «Mercuriale» di Forlì ad accettare una donazione . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Manfroni» di Riccione ad accettare una donazione . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Alighieri» di Bibbiano ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Comparoni» di Bagnolo in Piano ad accettare alcune donazioni . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «C. A. Dalla Chiesa» di Reggio Emilia ad accettare una donazione. . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Einstein» di Reggio Emilia ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Spallanzani» di Casalgrande ad accettare una donazione. . . . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Carducci» di Reggiolo ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Casaregis» di Genova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Novaro» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Lucarno» di Genova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Chiossone» di Arenzano ad accettare una donazione . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Boccanegra» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Gastaldi» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Govi» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla scuola media statale «A. G. Barrili» di Genova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 36

Autorizzazione alla scuola media statale «E. S. Recagno» di Cogoleto ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione alla scuola media statale «Ansaldo» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione alla scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 36

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Milani» di Robecco sul Naviglio ad accettare alcune donazioni. Pag. 36

Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Trieste . . . . Pag. 36

Università di Roma «Tor Vergata»: Annullamento dell'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . Pag. 36

Seconda Università di Napoli:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. . . . . . . Pag. 37

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale della scuola di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

Da 94A8018 a 94A8032 e 94A8079

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 696.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei

lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, e differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.».

2. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i*) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dell'organizzazione portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«*1-bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

7. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

8. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

9. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Dalla data della trasformazione delle organizzazioni portuali secondo quanto previsto dal comma 2, le autorità portuali subentrano alle stesse organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso.».

10. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

11. L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 28 febbraio 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali, possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicinori anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

6. Le autorità portuali, e dove non istituite, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima, dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali non trasformati nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.».

12. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

13. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

14. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 1° marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il medesimo anno.

3. Le restanti disponibilità in conto residui del medesimo capitolo 2064 vengono parimenti versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 sul capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 3656 dello stesso stato di previsione per gli anni medesimi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti già corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali, e dai contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7801 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993, ora capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7557, 7560, 7581 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, non utilizzate entro tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1993 sui capitoli 7543, 7554 e 7555 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ora capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

3. Le disponibilità dei capitoli 1113, 7581, 7802, 8022 e 8051 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1993, non impegnate per tale anno, possono esserlo per l'esercizio successivo.

4. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1993, sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ora capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono essere impegnate negli esercizi 1994 e 1995.

5. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi», sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0752

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 967.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

Art. 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per

esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di redditi, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 1993, n. 538. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonché dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono eletti secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

3. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono essere rieletti immediatamente per più di una volta.

4. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658.

6. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.».

Art. 10.

1. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono in Roma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È conseguentemente abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

Art. 11.

1. Per soddisfare peculiari esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 12.

1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

Art. 13.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

Art. 15.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato.

Art. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Art. 17.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 18.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i due membri del comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 7, comma terzo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, di designazione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia sono designati dallo stesso Ministro.

Art. 19.

1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *H)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

Art. 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università.

Art. 21.

1. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria degli immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, devono essere definiti dai soggetti interessati entro il 30 giugno 1995.

2. Per esigenze connesse ad attività di ricerca, le università possono, nei limiti del proprio bilancio e con onere a proprio carico, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con giovani laureati. Il contratto, di durata quadriennale e rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a due anni, dovrà indicare la ricerca o il gruppo di ricerche nel quale il contraente dovrà inserirsi per prestare l'attività assegnata. La prosecuzione, anche di fatto del rapporto, dopo la scadenza comporta la nullità degli atti compiuti, l'obbligo di restituzione delle somme versate in base al contratto scaduto e la responsabilità amministrativa e contabile del professore o dell'organo universitario che abbia consentito la prosecuzione del rapporto. Con regolamento del Ministro, adottato sentito il parere del C.U.N., sono indicati i criteri, basati su una valutazione comparativa degli aspiranti, di assegnazione dei contratti, con precedenza ai soggetti che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non possono svolgere attività professionale fuori dall'università, ma possono effettuare, sotto la direzione e la responsabilità di un professore, attività di tirocinio didattico.

Art. 22.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. **698.**

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, ha differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresì, da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili

1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli *A* e *B* sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta.

2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalità di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.

5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.

7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.

8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello *status* di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

Art. 2.

Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari

1. Le unità sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno facoltà di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.

Art. 3.

Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili

1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.

2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, può essere articolata in sezioni regionali utilizzando, ove necessario, duecento unità di personale medico da portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.

5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

Art. 4.

Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili

1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.

3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.

4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze è disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Decorrenza dei benefici economici

1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento

sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.

4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.

5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

Art. 6.

Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.

1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente.

2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.

3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.

5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.

Art. 7.

Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalità del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili è effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.

2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARONI, *Ministro dell'interno*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 21

MODELLO *A*
Istante maggiorenne

(data)

All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili

...l... sottoscritt... .... nat... a .... provincia di ....
il .... residente in .... provincia di ....
via/piazza.. n. .... c.a.p. .... stato civile ....
professione.. tel. .... codice fiscale ....

CHIEDE

di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale:

☐ invalido civile — ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico [SI] [NO]

☐ cieco civile — ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni

☐ sordomuto — ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni

☐ persona handicappata — ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 194

(AVVERTENZE: barrare con una «X» la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.

Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

DICHIARA

a) di essere nat... a .... provincia di .... il ....;

b) di essere cittadin... italian...;

c) di essere residente in ....;

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.

Allega alla presente domanda:

— la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ....
da ....;

— altra documentazione integrativa:

FIRMA (1)

AVVERTENZE:

1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): ....

1° Testimone .... nat... a ....
il .... residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

FIRMA

2° Testimone .... nat... a ....
il .... residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

Data ....

FIRMA

NOTA BENE:

Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

— per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;

— per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

MODELLO *B*
Istante minore anni 18 o interdetto

(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili

...l... sottoscritt... .... nat... a ....
il .... residente in .... provincia di ....
c.a.p. .... via/piazza .... n. .... tel. ....
nella sua qualità di .... del ....
(interdetto o minore di anni 18) nat... a .... il ....
residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... codice fiscale ....

CHIEDE

che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale:

☐ invalido civile — ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico [SI] [NO]

☐ cieco civile — ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni

☐ sordomuto — ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni

☐ persona handicappata — ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 194

(AVVERTENZE: barrare con una «X» la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione.

Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

DICHIARA

che il summenzionato minorato:

a) è nat... a .... provincia di .... il ....;

b) è cittadin... italian...;

c) è residente in .... ;

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.

Allega alla presente domanda:

— la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ....
da ....

— altra documentazione integrativa:

FIRMA (1-2)

AVVERTENZE:

1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): ....

1° Testimone .... nat... a ....
il .... residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

FIRMA

2° Testimone .... nat... a ....
il .... residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

Data ....

FIRMA

2) Specificare la qualità rivestita (legale rappresentante o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

NOTA BENE:

Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

— per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;

— per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 11 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il D.L. n. 414/1994, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 27 agosto 1994, n. 514, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Quest'ultimo decreto è stato a sua volta sostituito dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, in corso di conversione in legge, il cui art. 43, che qui si riporta, è pressoché identico nella sostanza all'art. 43 del D.L. n. 414/1994, salvo il termine per l'emanazione del regolamento, fissato in quest'ultimo decreto al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso:

«Art. 43 *(Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici)*. — 1. È differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap)*. — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1990, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti:

«Art. 1. — 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, della legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 509/1988, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291:

«Art. 11. — 1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge n. 537/1993, già citata, vedi in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1990, già citata, vedi in note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 173/1988, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988: «Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, già citato: «Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 537/1993, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933:

«Art. 11. — Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio».

— Il D.L. n. 313/1994 reca: «Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza».

94G0750

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1994.

Inserimento del comune di Fiumicino nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 di Roma e modificazione agli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali istituite nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 16 marzo 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988), dell'11 aprile 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1989), del 3 ottobre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1991), del 21 dicembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991) e del 18 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lazio il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da alcuni comuni della provincia di Viterbo in ordine ad opportune modifiche degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali al fine di agevolare la fruibilità dei servizi;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la ridefinizione dei confini di alcune sezioni circoscrizionali precedentemente istituite;

Tenuto conto dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Visti gli atti istruttori e segnatamente le note n. 8839 del 30 maggio 1992 e n. 13586 del 12 agosto 1994 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo nelle quali si evidenzia la necessità di trasferire alcuni comuni da un ambito territoriale ad un altro;

Constatato, altresì, che con la legge regionale n. 25 del 6 marzo 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1992, la frazione di Fiumicino della città di Roma è stata costituita in comune autonomo con denominazione «Fiumicino»;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla individuazione della sezione circoscrizionale cui ricondurre il predetto comune di nuova istituzione;

Acquisito il parere espresso, ài sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Lazio nelle sedute del 14 giugno 1991 e del 23 maggio 1994 concernenti, rispettivamente, l'opportunità di trasferire i comuni di Bassano Romano, Oriolo Romano, Sutri e Vejano dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 20 di Civita Castellana (Viterbo) alla sezione circoscrizionale n. 18 con sede a Viterbo e di includere il comune di nuova istituzione con sede a Fiumicino nella sezione circoscrizionale n. 1 con sede a Roma, e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Provincia di Roma.

Il comune di nuova istituzione con sede a Fiumicino è inserito nell'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 di Roma.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 con sede a Roma è così modificato:

n. 1 di Roma, con sede a Roma, comprendente i comuni di Fiumicino, Roma.

Provincia di Viterbo.

I comuni di Bassano Romano, Oriolo Romano, Sutri e Vejano, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 20 di Civita Castellana, vengono trasferiti alla sezione circoscrizionale n. 18 con sede a Viterbo.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 18 con sede a Viterbo e n. 20 con sede a Civita Castellana sono così modificati:

n. 18 di Viterbo, con sede a Viterbo, comprendente i comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Oriolo Romano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano;

n. 20 di Civita Castellana, con sede a Civita Castellana, comprendente i comuni di Calcata, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Orte, Vallerano, Vasanello, Vignanello.

Roma, 19 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8082

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 dicembre 1994.

Autorizzazione alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Minsitero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 12 settembre 1994, n. 401195, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra citata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 29 settembre 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8083

DECRETO 9 dicembre 1994.

Autorizzazione alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 8 giugno 1994, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 14 novembre 1994, n. 401437 e l'allegata relazione, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra citata;

Decreta:

La Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8084

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Vista la delibera del 28 ottobre 1994 con la quale l'assemblea straordinaria del predetto Istituto ha approvato la modifica dell'art. 27, comma 1, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 27, comma 1, dello statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 27.

(Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'Istituto sono incompatibili con l'assunzione di cariche amministrative e di controllo nella S.p.a. Banco di Napoli.

(Omissis).

94A8080

DECRETO 2 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano;

Vista la delibera del 6 ottobre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 12 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7, 8, 12 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 10). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 2). Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

(Comma 3). I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Quando cambia l'ente che deve provvedere alla nomina rispetto all'ente che ha provveduto alla nomina originaria, il membro nominato per le cause di cui al periodo precedente resta in carica per tutto il tempo previsto dal primo comma.

(Omissis).

Art. 12.

(Omissis).

(Comma 6). Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi di controllo degli enti pubblici.

(Omissis).

Art. 16.

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ..... *(omissis)* ..... restano in carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati originari, compatibilmente con la previsione di cui al decimo comma dell'art. 7.

(Comma 2). I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, compatibilmente con la previsione di cui al decimo comma dell'art. 7.

94A8081

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1994 è pari a 156.594 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A8151

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1992, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1994 è pari a 156.594 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragionera per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A8152

DECRETO 19 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1994 è pari a 156.594 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A8153

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 dicembre 1994.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4 che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990 e 1° febbraio 1992, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio 1992 e 30 giugno 1993 con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 24 maggio 1994, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Visti i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista l'istanza dell'Università Bocconi di Milano il cui inserimento in albo avviene *de iure* — come stabilito nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio

del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica n. 2733/15-6-4 del 19 aprile 1985 — trattandosi di istituzioni di alta qualificazione, requisito, il cui accertamento valutativo è garantito dalle norme e dai regolamenti che presiedono le istituzioni universitarie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'ottavo elenco integrativo dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

PIEMONTE

1) *Auser S.r.l.*
Via Don Minzoni, 26
12011 BORGO SAN DALMAZZO (Cuneo)

2) *Electro S.r.l.*
Corso Galileo Ferraris, 134
10129 TORINO

3) *Flainox S.r.l.*
Via Giacomo Leopardi, 5
13010 QUAREGNA (Vercelli)

4) *Gamfior S.p.a.*
Corso Giulio Cesare, 424
10156 TORINO

5) *Gate S.p.a.*
Via S. Teresa, 23
10121 TORINO

6) *Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.*
Via Jervis, 77
10015 IVREA (Torino)

LOMBARDIA

7) *AQM S.r.l.*
Via Lithos, 53
25086 REZZATO (Brescia)

8) *B.U.S. Engitec Servizi ambientali S.r.l.*
Viale E. Jenner, 51
20159 MILANO

9) *Costech International S.r.l.*
Via XXV Aprile, 10
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano)

10) *I.M.C. S.r.l.*
Via Bramante da Urbino, 38
20154 MILANO

11) *I.R.A. Istituto ricerche applicate S.r.l.*
Via dell'Artigianato, 25/27
20040 USMATE-VELATE (Milano)

12) *Pagnoni impianti S.p.a.*
V.le Zara, 58
20124 MILANO

13) *Syremont S.p.a.*
Via Foro Bonaparte, 31
20121 MILANO

14) *Università Bocconi*
Via Sarfatti, 25
20136 MILANO

TRENTINO

15) *Engin Soft S.r.l.*
Via Malfatti, 21
38100 TRENTO

FRIULI

16) *Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina*
Piazza Unità d'Italia, 4
34100 TRIESTE

17) *Pravisani S.p.a.*
Piazza XX Settembre, 1870
33100 UDINE

VENETO

18) *Analysis del dott. Venturini Luigi S.r.l.*
Via della Contea, 46
37029 S. PIETRO IN CARIANO (Verona)

19) *C.Ar.El. S.r.l.*
Via dell'Industria, 2/A
35020 BRUGINE (Padova)

20) *C.T.R. S.r.l.*
Via Altichieri da Zevio, 27
35132 PADOVA

21) *Gasparini S.r.l.*
Via Fabio Filzi, 29
31036 ISTRANA (Treviso)

22) *Tecno Pool*
Via L. da Vinci (fraz. Marsango)
35010 CAMPO S. MARTINO (Padova)

LIGURIA

23) *Italcad tecnologie e sistemi S.p.a.*
Via Corsica, 19
16128 GENOVA

EMILIA-ROMAGNA

24) *Istituto di ricerche agrindustria S.a.s.*
Via Staffette Partigiane, 9
41100 MODENA

25) *Sorind S.r.l.*
Via Tolosano, 60
48018 FAENZA (Ravenna)

26) *Studio Alfa S.r.l.*
Via Pervilli, 5
42100 REGGIO EMILIA

UMBRIA

27) *Isrim S.c.r.l.*
Località Pentima Bassa, 21
05100 TERNI

TOSCANA

28) *CEIA Costruzioni elettroniche industriali automatismi S.p.a.*
Strada Provinciale Pescaiola, 54
52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo)

29) *Cierre S.n.c. di Renzetti Fabio & C.*
Via P. Calamandrei, 85
52100 AREZZO

30) *In.Tec. S.r.l.*
Via Traversa Pistoiese, 91
50047 PRATO (Firenze)

31) *Sint Technology S.a.s. di Valentini Emilio & C.*
Via Celso, 17
50139 FIRENZE

32) *Protecno S.r.l.*
Via della Gherardesca, 5
56100 PISA

LAZIO

33) *Estramed S.p.a.*
Via Campobello, 6
00040 POMEZIA (Roma)

34) *GTI - Gruppo tecnologico di integrazione S.r.l.*
Via Castro Pretorio, 116
00185 ROMA

CAMPANIA

35) *C.R.M.P.A. Consorzio (c/o Dipartimento Ingegneria Università Salerno)*
Via Ponte del Melillo
84084 FISCIANO (Salerno)

PUGLIA

36) *Politecnico di Bari*
Via Celso Ulpiani, 11
70125 BARI

SARDEGNA

37) *Hydrocontrol Cons. a r.l.*
Località Poggio dei Pini - Strada 52
09012 CAPOTERRA (Cagliari)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A8085

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 9 miliardi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 della predetta legge n. 548/1993, in base al quale il finanziamento degli interventi previsti dalla legge medesima, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, nella misura di 15 miliardi di lire per il 1994 e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sulla base della consistenza numerica dei pazienti assistiti, della popolazione residente, nonché delle documentate funzioni dei centri istituiti presso le singole regioni, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attivata e attuabile, di ricerca;

Vista la nota in data 26 settembre 1994, con la quale il Ministro della sanità, nel proporre l'assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 9 miliardi — di cui lire 4,5 miliardi sulla base del numero dei pazienti e lire 4,5 miliardi in base alla popolazione residente — ha ritenuto di rinviare la ripartizione della somma destinata alle attività di ricerca (lire 6 miliardi) in attesa che le regioni presentino, per la definizione dei relativi parametri, proposte che saranno vagliate secondo criteri da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 agosto 1994;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 9 miliardi per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 2 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 237

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994
PARTE CORRENTE - ASSEGNAZIONE FONDI
AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 548

Assegnazioni (in milioni di lire)

Regioni	Quota per popolazione	Quota per pazienti	Totale
Piemonte	341	280	621
Valle d'Aosta	9	4	13
Lombardia	701	706	1.407
P.A. Bolzano	35	47	82
P.A. Trento	36	47	83
Veneto	347	531	878
Friuli	95	106	201
Liguria	133	116	249
Emilia-Romagna	310	313	623
Toscana	280	278	558
Umbria	64	40	104
Marche	113	84	197
Lazio	408	462	870
Abruzzo	99	91	190
Molise	26	23	49
Campania	446	348	794
Puglia	320	264	584
Basilicata	48	67	115
Calabria	164	155	319
Sicilia	394	438	832
Sardegna	131	100	231
Totale	4.500	4.500	9.000

94A8086

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Secondo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Barilla.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della succitata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, con la quale è stato aprovato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Barilla;

Vista la delibera CIPI 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del contratto di programma;

Considerato che la Barilla ha rappresentato la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento delle iniziative previste dal predetto contratto di programma, in relazione alle recenti prospettive del settore alimentare;

Considerato che le ulteriori modifiche delle iniziative non comportano un mutamento della impostazione originaria del piano progettuale e degli obiettivi generali del contratto in termine di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il secondo aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 14 aprile 1992 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Barilla, che comporta, nella sua nuova articolazione investimenti per 535.200 milioni di lire così ripartiti:

	(milioni di lire)
Investimenti tecnologico-industriali	427.500
Centri di ricerca	48.200
Progetti di ricerca	47.300
Progetti di formazione per addetti all'industria	12.200
Totale	535.200

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 25 marzo 1992 rapportato alle nuove spese attinenti alle iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

A) Quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 427.500 milioni di lire, costituiti da sei iniziative da realizzarsi a Foggia, Matera, Melfi e Marcianise, l'onere a carico dello Stato è di 138.300 milioni di lire.

B) Quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato a Foggia, comportante investimenti per 48.200 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 25.200 milioni di lire.

C) Quanto alla realizzazione di tre progetti consortili di ricerca, localizzati a Foggia, comportanti una spesa di 47.300 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 37.800 milioni di lire.

D) Quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 12.200 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 10.100 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato in 211.400 milioni di lire, con una riduzione di 84.445 milioni di lire rispetto a quello previsto in 295.845 milioni di lire dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.

3. Il piano progettuale così aggiornato comporta una occupazione complessiva, nuova e consolidata, di 635 unità di cui 456 dirette, 128 consolidate e 51 ausiliarie dirette.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni saranno assunti entro il 31 dicembre 1995.

5. Resta fermo quant'altro previsto nella citata delibera CIPI del 25 marzo 1992.

6. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240

94A8087

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1994.

94A8129

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 dicembre 1994

Dollaro USA	1643,03
ECU	1992,50
Marco tedesco	1045,85
Franco francese	303,06
Lira sterlina	2561,81
Fiorino olandese	934,44
Franco belga	50,884
Peseta spagnola	12,385
Corona danese	266,44
Lira irlandese	2528,13
Dracma greca	6,768
Escudo portoghese	10,174
Dollaro canadese	1180,00
Yen giapponese	16,398
Franco svizzero	1236,57
Scellino austriaco	148,62
Corona norvegese	239,56
Corona svedese	219,33
Marco finlandese	339,75
Dollaro australiano	1275,32

94A8169

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 dicembre 1994 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 dicembre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1995 è di L. 97,90, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1995 è di L. 95,62 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1995 è di L. 90,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A8159

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Fratelli Cervi» di Riccione ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 562/92/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «Fratelli Cervi» di Riccione è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di piastre sonore KBN LD del valore di L. 770.000. Offerente: sig.ra Lucia Maioli rappresentante della compagnia dialettale «Quei dal Funtanele» di Riccione.

94A8089

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Zappi» di Mercato Saraceno ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 612/92/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «F. Zappi» di Mercato Saraceno è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: dieci personal computer del valore di L. 19.400.000; cinque stampanti del valore di L. 18.550.000; un videoregistratore del valore di L. 600.000; un televisore del valore di L. 2.850.000. Offerente: comune di Mercato Saraceno.

94A8090

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Vicini» di Cesena ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 588/92/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «A. Vicini» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione della cessione, a titolo gratuito, di una cassettiera. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena.

Con decreto prot. n. 678/91/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «A. Vicini» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 1.400.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena.

Con decreto prot. n. 475/91/1-2 datato 24 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «A. Vicini» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer, completo di video e tastiera, del valore complessivo di L. 1.700.000. Offerente: Soc. coop. a r.l. «P.O.A.» di Cesena.

94A8091

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 708/92/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di due televisori del valore complessivo di L. 2.800.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena.

Con decreto prot. n. 660/92/1-2 datato 24 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 1.490.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena.

94A8092

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Moretti» di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 849/91/1-2 datato 21 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «M. Moretti» di Forlì è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante per personal computer del valore di L. 714.000. Offerente: sig. Anselmo Raccagni a nome del consiglio d'istituto della suddetta scuola media.

94A8093

Autorizzazione alla scuola media statale «Mercuriale» di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 709/92/1-2 datato 24 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «Mercuriale» di Forlì è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante per computer ed un ingranditore BIN del valore di L. 1.086.700. Offerente: comune di Forlì.

94A8094

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Manfroni» di Riccione ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 850/91/1-2 datato 24 aprile 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «C. Manfroni» di Riccione è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer, completo di stampante, del valore complessivo di L. 3.986.500. Offerente: Banca popolare Valconca, sede di Morciano di Bologna.

94A8095

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Alighieri» di Bibbiano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6787/II Sett. del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «D. Alighieri» di Bibbiano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un laboratorio linguistico mod. Gemini A-A, della ditta S.E.I., del valore di L. 10.487.680; somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio da assegnare ad un alunno della 3ª classe, della predetta scuola media, particolarmente meritevole e bisognoso. Offerente: sig. Giuliano Caminati in memoria del figlio Matteo.

Con decreto prot. n. 10322/2° Sett. datato 3 marzo 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «D. Alighieri» di Bibbiano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio a favore dei ragazzi delle terze classi che si sono particolarmente distinti nel corso degli studi; un computer del valore di L. 1.400.000. Offerente: sig. Giuliano Caminati.

Con decreto prot. n. 2069/2° Sett. datato 20 aprile 1993 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «D. Alighieri» di Bibbiano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer con stampante. Offerente: sig. Giuliano Caminati.

94A8096

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Comparoni» di Bagnolo in Piano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 3628/2° Sett. datato 29 maggio 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «E. Comparoni» di Bagnolo in Piano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una telecamera del valore di L. 1.400.000; un lettore del valore di L. 430.000. Offerente: genitori degli alunni della predetta scuola media.

Con decreto prot. n. 7206/2° Sett. datato 22 ottobre 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «E. Comparoni» di Bagnolo in Piano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer PC 286 Olivetti del valore di L. 1.756.000. Offerente: Associazione industriali di Reggio Emilia.

94A8097

Autorizzazione alla scuola media statale «C.A. Dalla Chiesa» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 4976/2° Sett. datato 29 settembre 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «C.A. Dalla Chiesa» di Reggio Emilia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.650.000 da destinare all'acquisto di un registratore multipiste. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A8098

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Einstein» di Reggio Emilia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 10322 datato 3 marzo 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «A. Einstein» di Reggio Emilia è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un impianto HI-FI offerto da alcuni insegnanti di musica di diverse scuole medie di Reggio Emilia; un videoregistratore quale premio riservato alla scuola frequentata dall'alunno secondo classificato al concorso bandito dalla Associazione industriali di Reggio Emila.

94A8099

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Spallanzani» di Casalgrande ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1207/2° Sett. datato 4 giugno 1992 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «L. Spallanzani» di Casalgrande è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere del valore di L. 1.782.000. Offerente: CONI nazionale quale premio per i risultati ottenuti dagli alunni della predetta scuola media nei «Giochi della Gioventù».

94A8100

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Carducci» di Reggiolo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1490/2° Sett. datato 21 aprile 1993 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «G. Carducci» di Reggiolo è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un palco per auditorium in legno; un pianoforte a mezza coda con panchetta; una telecamera Panasonic con cavalletto Panagor. Offerente: Cooperativa muratori di Reggiolo.

94A8101

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Casaregis» di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 105/92 datato 7 febbraio 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «G. Casaregis» di Genova è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un personal computer IBM compatibile con stampante EPSON LQ1050, del valore complessivo di L. 3.500.000; Enciclopedia europea Garzanti (12 volumi) del valore di L. 2.360.000; materiale didattico audiovisivo del valore globale di L. 1.138.600. Offerente: I.N.A. Assicurazioni.

94A8102

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Novaro» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 951/92 sett. II/2° datato 16 luglio 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «A. Novaro» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un TV color Philips 24" del valore di L. 100.000. Offerente: prof.ssa Myriam Spensieri.

94A8103

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Lucarno» di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 953/92 Sett. II/2° datato 16 luglio 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «E. Lucarno» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Irradio MW 212 2T del valore di L. 335.294+IVA. Offerente: «Arciragazzi».

Con decreto prot. n. 74/93 Sett. II/2° datato 11 febbraio 1993 del prefetto di Genova la scuola media statale «E. Lucarno» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Macintosh LC completo di stampante Style Writer del valore complessivo di L. 2.929.000. Offerente: genitori degli alunni del corso D della predetta scuola media.

94A8104

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Chiossone» di Arenzano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1041/92 Sett. II/2° datato 5 agosto 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «E. Chiossone» di Arenzano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti mod. PC1 del valore di L. 1.000.000. Offerente: sig. Augusto Terrinoni, presidente della società sportiva «Athlon S.S. Kase' Hito» di Arenzano.

94A8105

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Boccanegra» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1176/92 Sett. II/2° datato 25 agosto 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «M. Boccanegra» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Irradio MV 212 2T del valore di L. 335.294. Offerente: «Arciragazzi».

94A8106

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Gastaldi» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1335/92 Sett. II/2° datato 1° agosto 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «A. Gastaldi» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Irradio MV 212 del valore di L. 500.000. Offerente: «Arciragazzi».

94A8107

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Govi» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1487/92 Sett. II/2° datato 11 novembre 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «G. Govi» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte di modico valore. Offerente: prof.ssa Adelina Tombini Lombardo.

94A8108

Autorizzazione alla scuola media statale «A. G. Barrili» di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1692/92 Sett. II/2° datato 28 dicembre 1992 del prefetto di Genova la scuola media statale «A. G. Barrili» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio mod. Sky Master TM241 di modico valore. Offerente: sig.ra Alessandra Monaco Visentino.

Con decreto prot. n. 1692/92 Sett. II/2° datato 8 gennaio 1993 del prefetto di Genova la scuola media statale «A.G. Barrili» di Genova è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un televisore a colori Philips 46 GR 8850 del valore di L. 3.210.000; una fotocopiatrice Canon NP 1010 del valore di L. 2.250.000; un microscopio mod. Sky Master TM241 del valore di L. 1.767.500; lettore di compact disk CD-P4100, della Teac, del valore di L. 390.000. Offerente sig.ra Alessandra Monaco Visentino.

94A8109

Autorizzazione alla scuola media statale «E. S. Recagno» di Cogoleto ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1775/92 Sett. II/2° datato 5 gennaio 1993 del prefetto di Genova la scuola media statale «E. S. Recagno» di Cogoleto è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte verticale «SAG» del valore di L. 500.000. Offerente: sig. Attilio Zanetti.

94A8110

Autorizzazione alla scuola media statale «Ansaldo» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 143/Sett. II/2° datato 3 marzo 1993 del prefetto di Genova la scuola media statale «Ansaldo» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale bibliografico per un valore complessivo di L. 1.400.000 (enciclopedie e libri monografici). Offerente: prof. Elio Montefiori.

94A8111

Autorizzazione alla scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1675-Div. 1ª datato 16 aprile 1994 del prefetto di Milano la scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una fotocopiatrice Selex GR.3000 del valore di L. 7.500.000; un dischetto software «Gestione docenti» del valore di L. 800.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A8112

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Milani» di Robecco sul Naviglio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1644-Div. 1ª datato 16 aprile 1994 del prefetto di Milano la scuola media statale «Don Milani» di Robecco sul Naviglio è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un personal computer Olivetti PCS 86 SD 10 MHZ del valore di L. 1.594.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

due scrivanie usate del valore complessivo di L. 200.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

tre tavolini dattilo del valore complessivo di L. 150.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

un armadio 180 del valore di L. 70.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

un armadio 120 del valore di L. 60.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

un armadio 100 del valore di L. 50.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

tre carrelli/schedari del valore complessivo di L. 120.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

un fotoriproduttore Olivetti 7050 del valore di L. 1.500.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

una stampante Olivetti DM 5055 del valore di L. 100.000 (usata). Offerente: CLI;

un personal computer Olivetti M24 matr. 0216880 del valore di L. 595.000. Offerente: Banca popolare di Robecco;

una macchina da scrivere Olivetti E501 del valore di L. 300.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media;

una macchina da scrivere Olivetti matr. 354/1 del valore di L. 2.140.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media;

un lettore per videocassette Panorama mod. VTP 988 del valore di L. 416.500. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media;

un programma per P.C. Grafstat Olivetti del valore di L. 330.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un programma per P.C. Alberi Olivetti del valore di L. 330.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un Leonardo Superlogo Olivetti del valore di L. 300.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un Logotecnica/Poligoni/Poligonali Olivetti del valore di L. 330.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un Dida Box del valore di L. 900.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco;

un «La tête et l'ecrain» del valore di L. 720.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un mouse per .M240 del valore di L. 250.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un tavolo da ping pong del valore di L. 255.850. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un amplificatore mixer 2 microfoni della ditta Musicland del valore di L. 920.000. Offerente: genitori degli alunni della scuola media di Robecco;

un tecnigrafo 100 × 170 del valore di L. 1.547.000. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

un tecnigrafo 80 × 140 del valore di L. 773.500. Offerente: amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio;

due microscopi del valore complessivo di L. 256.000. Offerente: AIDO di Boffalora;

un MGW-Basic per MS-DOS + 3 manuali del valore di L. 100.000. Offerente: prof. Colli di Robecco sul Naviglio.

94A8113

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Trieste

Con D.A. del 28 novembre 1994, n. 2027, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 37, ubicato lungo la strada statale n. 15/Racc. - km 2 + 233 in località S. Maria Maddalena Inferiore (Trieste) e contraddistinto in catasto terreni del comune di Trieste al foglio n. 13, particelle numeri 821/A2 e 821/A3.

94A8114

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Annullamento dell'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

L'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», disciplina patologia generale (settore scientifico-disciplinare F04A), riportato alla pag. 33, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1994, è da considerarsi annullato.

94A8115

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata - settore disciplinare E02B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia (c.l. in Conservazione dei beni culturali) - settore disciplinare M06A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

economia e direzione dell'impresa;

economia aziendale;

microeconomia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinario della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi sul bilancio dell'Ateneo.

94A8116

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

94A8117

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300